

OPERAZIONE 7.2.2**Investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.**

L'operazione sostiene la creazione, il miglioramento e l'espansione delle piccole infrastrutture di scala per l'incremento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia.

L'intervento mira all'incremento dell'efficienza energetica nelle aree rurali attraverso la sostituzione di caldaie e impianti di raffreddamento e/o riscaldamento esistenti a bassa efficienza energetica con altri ad alta efficienza energetica, sostituzione di infissi, realizzazione di cappotti termici, pareti ventilate coibentazione degli edifici con esclusione di quanto previsto dalle norme in materia fiscale.

Si vuole, inoltre, favorire l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione per autoconsumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari come ad esempio solare fotovoltaico, solare termico, centrali con caldaie alimentate a biomassa di scarto quali, cippato o pellets. Si prevede anche la realizzazione di piattaforme di raccolta residui di potatura ed investimenti in mezzi per il trasporto dei sottoprodotti. Sono inoltre previsti interventi per lo stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti (smart grids).

L'intervento, inoltre, mira alla creazione di reti di teleriscaldamento anche ai fini del riutilizzo del calore di processo proveniente da impianti di bioenergia sopra indicati come ad esempio reti di semplice distribuzione del calore a più fabbricati.

Beneficiari

Soggetti pubblici anche in forma associata.

Importi e aliquote di sostegno

Contributo pubblico concesso è pari al 100% della spesa massima ammissibile.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile all'aiuto è di 300.000,00 €.

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

TESTO LEGALE

7.2.2 Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo Sot-tomisura 7.2 sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

Descrizione del tipo di intervento

Creazione, miglioramento ed espansione delle piccole infrastrutture di scala per l'incremento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia.

L'intervento mira all'incremento dell'efficienza energetica nelle aree rurali attraverso la sostituzione di caldaie e impianti di raffreddamento e/o riscaldamento esistenti a bassa efficienza energetica con altri ad alta efficienza energetica, sostituzione di infissi, realizzazione di cappotti termici, pareti ventilate coibentazione degli edifici con esclusione di quanto previsto dalle norme in materia fiscale.

Si vuole, inoltre, favorire l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione per autoconsumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari come ad esempio solare fotovoltaico, solare termico, centrali con caldaie alimentate a biomassa di scarto quali, cippato o pellets. Si prevede anche la realizzazione di piattaforme di raccolta residui di potatura ed investimenti in mezzi per il trasporto dei sottoprodotti. Sono inoltre previsti interventi per lo stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti (smart grids).

L'intervento, inoltre, mira alla creazione di reti di teleriscaldamento anche ai fini del riutilizzo del calore di processo proveniente da impianti di bioenergia sopra indicati come ad esempio reti di semplice distribuzione del calore a più fabbricati.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

- Atto Delegato sulla definizione delle tipologie di infrastrutture delle energie rinnovabili ammissibili agli aiuti in base all'art. 46 (6) RDR (Rurale Development Regulation).
- Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia Direttiva 2012/27/CE (efficienza energetica).
- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Linee guida Nazionali DM 10 settembre 2010.

Beneficiari

Soggetti pubblici anche in forma associata.

Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le voci di spesa relative a:

- opere edili e impiantistiche;
- attrezzature strettamente necessarie per la realizzazione/finalità/fruizione degli interventi finanziati;
- investimenti in impianti per la produzione di energia da biomasse per la produzione di calore e per la cogenerazione, in tale ultimo caso almeno il 50% di energia termica prodotta deve essere riutilizzata per l'autoconsumo;
- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- acquisto di hardware e software necessari alle attività finanziate;
- spese generali;
- spese di promozione e divulgazione delle iniziative, relative ai beni oggetto di investimento realizzati attraverso la presente attività (fino al massimo del 5% dell'investimento totale).

Le tipologie di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche integrate tra di loro, finanziate dall'operazione sono: impianti solari termici; impianti solari fotovoltaici; impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia termica; impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomassa.

Condizioni di ammissibilità

Il criterio di demarcazione territoriale (il FEASR nelle aree C e D ed il FESR nelle aree A e B) sarà seguito nel sostegno agli interventi per l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile per quanto riguarda gli investimenti degli Enti pubblici (qualora le risorse FEASR non fossero sufficienti per coprire tutti i fabbisogni, anche il FESR potrà intervenire previa verifica di non sovrapposizione dei finanziamenti).

Pertanto gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- **aree D** "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
- **aree C** "Aree rurali intermedie".

Non potranno essere superate le seguenti soglie:

- di 150 kWp di potenza di picco per gli impianti fotovoltaici;
- di 50 mq di superficie lorda captante per gli impianti solari termici;
- di 200 kW di potenza nominale per i piccoli impianti idroelettrici;
- di 1 MW termico per gli impianti alimentati a biomassa e destinati alla produzione di calore e di frigoriferie o di cogenerazione.

La misura è finalizzata alla produzione di energia in autoconsumo per il 100% e, quindi, non per la vendita.

Gli impianti a biomassa, in particolare, non devono essere alimentati con biocombustibili derivanti da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto o provenienti da foreste esistenti.

Per queste tipologie di impianto, si dovrà garantire:

1. il riutilizzo di almeno il 50% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto cogenerativo;
2. la presentazione di un piano di approvvigionamento del biocombustibile;
3. la realizzazione degli interventi in coerenza con eventuali piani di azione energetica comunale esistenti.

Relativamente agli impianti fotovoltaici saranno ammissibili a finanziamento quelli che non comportino ulteriore occupazione di suolo.

Gli investimenti finanziati nell'ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).

Gli interventi sono ammissibili se, laddove previsto, sono state rilasciate valutazioni positive circa l'impatto ambientale da parte dell'amministrazione regionale.

In ogni caso saranno rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020).

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione si basano sui seguenti principi:

- localizzazione dell'intervento con priorità attribuita ai comuni ricadenti in aree D;
- comuni ricadenti in aree svantaggiate montane;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali;
- grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall'intervento.

Sarà fissato un punteggio minimo di accesso per la selezione a garanzia della qualità dei progetti ammessi a finanziamento.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pubblico concesso è pari al 100% della spesa massima ammissibile.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile all'aiuto è di 300.000,00 €.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammis-

sibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. **CP11** - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. **CP15** - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. **CP10** - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

1. **APC8** - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. **APC2** - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. **APC2** - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. **APC6** - applicazione dei costi semplificati.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00€.

Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci interventi nelle aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell'importo, si è tenuto conto delle tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e realizzate nella programmazione 2007/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Come previsto dall'art.20(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è stabilita la deroga specifica che consente di supportare infrastrutture su grande scala per gli investimenti in energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse.

Requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, (c) [DA RD - C (2014) 1460]

Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi Nazionali", in particolare:

- per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di conversione non inferiore all'85%;

- per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato;
- per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;
- per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;
- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili.

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996 - "Regolamento per 'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

In conformità alla Direttiva 2009/28/CE così come recepita ed attuata dal D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE "(S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71 – In vigore dal 29/3/11).